

Presidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Struttura amministrativa competente:
Direzione Mobilità

Segretario Antonio Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del

OGGETTO: Lavori di demolizione dell'esistente ponte della Bettola lungo l'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante e ricostruzione di un nuovo impalcato in Comune di Adria (RO).
Risoluzione delle riserve iscritte dall'appaltatore S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l.
Importo stato finale: € 1.280.015,79. Importo delleriserve: € 753.828,16.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Risoluzione delle riserve iscritte dall'impresa C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l. per l'appalto di lavori pubblici avente ad oggetto la demolizione e susseguente ricostruzione del ponte della Bettola sito nel Comune di Adria (RO).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 1710 del 19.12.2001, la Giunta regionale del Veneto ha approvato e finanziato un programma d'interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, fra i quali è compreso quello relativo ai Lavori di consolidamento ed adeguamento statico del ponte denominato della "Bettola", situato lungo l'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, in Comune di Adria (RO). Il progetto esecutivo relativo ai lavori di demolizione di detto manufatto e la ricostruzione di un nuovo impalcato ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Rovigo, con parere n. 36 del 22.02.2002 ed è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Mobilità n. 65/45.02, del 2.05.2002, per l'importo complessivo di € 1.549.370,70. L'Unità periferica C.O.V.N.I. di Rovigo, in data 2.12.2003, esperiva la gara per l'affidamento dei lavori in argomento, con le modalità previste dall'art. 21, comma 1bis, della l. 109/1994. A seguito di verbale d'asta pubblica, redatto in data 2.12.2003 dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, è stata proposta l'aggiudicazione all'impresa S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l., che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 1.007.573,22, la somma netta di € 904.771,34, corrispondente ad un ribasso medio globale del 10,16%, oltre a € 46.481,12 per oneri per la sicurezza. Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Mobilità n. 30/45.02 dell'1.03.2004, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l. Il relativo contratto d'appalto n. 14892 è stato stipulato in data 26.05.2004, e l'importo dell'appalto, in dipendenza del contratto, è rimasto stabilito in complessivi € 951.252,46, comprensivo di € 46.481,12 per oneri per la sicurezza. Il contratto è stato stipulato "a corpo" e "a misura" ai sensi dell'art. 45 del Regolamento 554/1999. La consegna dei lavori, ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. 554/1999, è avvenuta, con verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, in data 15.06.2004. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 3 del Contratto, era fissato in 260 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, per cui il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva in data 24.02.2005. In corso d'opera, a causa dell'imprevisto ribaltamento in alveo delle pile esistenti, è stato necessario variare il progetto, prevedendo la costruzione di nuove pile che, per garantire una maggiore funzionalità delle vie d'acqua, sono state previste più prossime agli argini, determinando una maggiore luce della campata centrale e quindi una variazione dell'impalcato. La relativa Perizia Suppletiva e di Variante ha

ottenuto parere favorevole, con prescrizioni, della C.T.R.D.LL.PP., con il voto n. 53 del 18.03.2005, ed è stata successivamente approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Mobilità n. 74/45.02 del 20.06.2005, per un importo complessivo di € 1.739.370,70. Alla Perizia è stato allegato lo schema di Atto di sottomissione dell'8.03.2005, firmato per accettazione dall'Impresa, con il quale sono stati riconosciuti 3 Nuovi Prezzi, l'incremento dell'importo contrattuale ed il maggiore tempo utile di 300 giorni naturali e consecutivi. In sede di emissione del parere di competenza, la Commissione Tecnica operava una riformulazione dei 3 Nuovi Prezzi di cui alla Perizia Suppletiva e di Variante oltre ad una correzione d'ufficio dei prezzi delle lavorazioni a misura. A seguito di tali detrazioni, l'importo contrattuale è passato ad € 1.187.230,79. I lavori sono stati sospesi la prima volta con verbale del 20.10.2005 e ripresi con il verbale del 22.05.2006 (214 giorni di sospensione). I lavori sono stati sospesi una seconda volta con verbale del 14.06.2006, e ripresi con il verbale del 7.08.2006 (54 giorni di sospensione). L'Impresa non ha apposto riserve alle sospensioni dei lavori. L'ammontare dei tempi di sospensione risulta pertanto di 268 giorni. In data 15.10.2007 è stato stipulato lo Schema di Atto di sottomissione n. 2, con il quale si è stabilito una protrazione dei tempi utili contrattuali per giorni 600 naturali. Il Direttore dei Lavori ha elaborato una Perizia a consuntivo al fine della redazione dello Stato Finale. La perizia ha ottenuto il parere favorevole della C.T.R.D.LL.PP. di Rovigo con voto n. 4 del 25.01.2008, ed è stata approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Mobilità n. 20/45.02, del 12.03.2008, per l'importo complessivo di € 1.842.904,74 ed un maggiore tempo utile per l'ultimazione dei lavori di 600 giorni. Considerando i periodi di sospensione dei lavori e il maggiore tempo utile di 900 giorni (300 giorni accordati con la Prima Perizia suppletiva e di variante e 600 giorni con la Perizia a consuntivo), e pertanto, considerando un tempo utile complessivo di 1428 giorni, il nuovo termine di ultimazione dei lavori è divenuto il 12.05.2008. I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 9.08.2007, e pertanto in tempo utile per non incorrere in penale, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 19.03.2008. Il Certificato di ultimazione dei lavori è stato firmato con riserva dall'Impresa. Il Collaudatore ha rilasciato l'Atto Unico di Collaudo Tecnico – Amministrativo in data 21.09.2009. Considerato che il Capitolato Speciale d'appalto all'articolo 2.5.2.1. prevedeva l'obbligo per l'Impresa di costituire nell'ambito del cantiere un laboratorio per il controllo della resistenza dei calcestruzzi, stabilendo una penale in caso d'inadempimento del 5% sull'importo delle strutture di calcestruzzo, il Collaudatore ha operato una detrazione pari alla penale che, in considerazione dell'importo delle strutture in calcestruzzo stimabili dagli atti contabili in € 450.000,00, risultava essere di €22.500,00. Il Collaudatore, considerando il Certificato di pagamento n. 7, ed operando tale detrazione, ha certificato un debito dell'impresa pari ad € 16.369,33. L'Impresa ha confermato nello Stato Finale sei delle undici riserve iscritte nel Registro di Contabilità così numerate: 1, 3quater, 4, 5, 6 e 7, mentre ha esplicitato la Riserva 8, iscritta nel Certificato di ultimazione dei lavori. L'Impresa ha, invece, rinunciato a cinque riserve, ossia le n. 2, 2bis, 3, 3bis, 3ter, già riconosciute e contabilizzate negli Stati di avanzamento lavori emessi. L'Impresa ha, infine, sottoscritto il Certificato di Collaudo con riserva, con riferimento alla penale applicata dal Collaudatore e ai costi sostenuti per la guardiania per il ritardo nell'emissione del Certificato di collaudo. Le riserve in argomento, previa apposita istruttoria, sono state, quindi, sottoposte all'esame della Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, che si è espressa, nel merito, con parere n. 8 del 14 giugno 2010, qui interamente richiamato. In tale occasione, l'Organo consultivo si è pronunciato a favore dell'accoglimento delle riserve nn. 4, 5, 6 e 7, riconoscendo una mancata contabilizzazione per complessivi € 1.023,52, mentre, con riferimento alle Riserve iscritte nel Certificato di Collaudo, ha ridotto la penale applicata dal Collaudatore ad € 4.500,00 ed ha accolto, nell'ammontare di € 34.200,00, la Riserva relativa al riconoscimento del danno per la ritardata emissione del Certificato di collaudo. Le riserve nn. 1, 3quater e 8 sono state, invece, respinte in quanto infondate in punto di fatto e di diritto. Per le motivazioni di cui al summenzionato parere, cui si fa interamente rinvio, si propone, in questa sede, di riconoscere all'impresa S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l., l'importo complessivo di Euro € 36.864,19 (euro trentaseimilaottocentosessantaquattro/19), oltre ad I.V.A. se dovuta, a totale tacitazione delle riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 7 novembre 2003, n. 27;
- Visto il Parere Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici n. 8 del 14 giugno 2010;

DELIBERA

1. Le premesse al presente provvedimento formano parte integrante del medesimo;
2. di respingere le Riserve nn. 1, 3quater e 8 per le motivazione di cui al Parere Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici n. 8 del 14 giugno 2010;
3. di riconoscere a favore dell'Impresa S.C.L. Montaggi e Costruzioni S.r.l., con sede in Napoli, esecutrice dei lavori di demolizione dell'esistente ponte della Bettola lungo l'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbiano - Po di Levante e ricostruzione di un nuovo impalcato in Comune di Adria (Ro), per le motivazione di cui al Parere Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici n. 8 del 14 giugno 2010, l'importo complessivo di Euro € 36.864,19 (euro trentaseimilaottocentosessantaquattro/19), oltre ad I.V.A. se dovuta, a totale tacitazione delle riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori in argomento e parzialmente accolte secondo quanto enunciato in premessa;
4. di demandare alla Direzione Mobilità di comunicare all'impresa interessata il presente provvedimento e di assumere tutti gli atti per la sua attuazione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia